



Alla c.a.: Settore Autorizzazioni Rifiuti

e p.c.:

Vanni Pierino S.r.l.

Comune di Montescudaio

ARPAT – Dipartimento di Pisa

OGGETTO: Decreto legislativo 152/2006 art.6 commi 9 e 9 bis, legge regionale 10/2010, art. 58. Progetto di adeguamento al D.M. n. 127/2024 per l'impianto di recupero rifiuti inerti, ubicato in loc. Pianetto, nel Comune di Montescudaio (PI); proponente e gestore: Vanni Pierino S.r.l. Esiti della valutazione preliminare.

In relazione alla richiesta di valutazione preliminare pervenuta dal Settore Autorizzazioni rifiuti il 19/03/2025 al n. 0185644, in merito al progetto di modifica indicato in oggetto, si comunica quanto segue.

Inquadramento amministrativo

Ai fini VIA, l'impianto in oggetto ricade al punto 7. lettera zb) dell'allegato IV alla parte seconda del D.lgs. 152/2006.

E' stato oggetto dei seguenti procedimenti in materia di VIA:

- procedimento postumo di verifica di assoggettabilità a VIA (art.43 comma 6 della l.r. 10/2010), concluso con Decreto n.8822 del 03/06/2019, recante esclusione dalla procedura di VIA;
- modifica sostanziale che consisteva nell'ampliare il sito produttivo e le attività svolte; passaggio da un regime autorizzatorio di gestione dei rifiuti in "procedura semplificata" (art.216 d.lgs.152/2006) ad un'autorizzazione in "procedura ordinaria" (ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. 152/2006); introduzione dell'operazione di recupero R5 anche per i rifiuti terre e rocce da scavo e pietrisco tolto d'opera. Ampliamento della superficie con l'aggiunta dell'area confinante posta ad est. Il procedimento si è concluso con provvedimento di esclusione da VIA con Decreto n. 13814 del 06/08/2021.

Il Settore scrivente ha inoltre espresso le seguenti valutazioni preliminari:

- n. 0425401 del 15/09/2023, con riferimento allo svolgimento anche dell'operazione R5 sulle terre e rocce da scavo.

L'impianto oggetto della presente valutazione è in possesso di autorizzazione ai sensi dell'art. 208 rilasciata dalla Regione Toscana con Decreto n. 10757 del 20/05/2024. L'impianto è in un'area posta in adiacenza ad altro impianto di proprietà della stessa Società, autorizzato con AUA, ai sensi del DPR n. 59/2013, Decreto n. 4220 del 15/10/2014 da ultimo modificato con Decreto n. 20533 del 14/10/2022.

Le tipologie di rifiuti gestite sono le seguenti: inerti da demolizione; terre e rocce da scavo; pietrisco tolto d'opera; conglomerati bituminosi.

L'impianto è attualmente in esercizio.



Caratteristiche dell'installazione allo stato attuale

L'attività svolta è quella relativa all'operazione di recupero R5. Il totale trattato è pari a 230.000 t/anno.

Sul materiale in uscita viene verificata la conformità ai criteri di cui al Decreto di riferimento per la cessazione della qualifica di rifiuto, *End of Waste*.

Dopo la verifica di conformità, gli aggregati potranno essere commercializzati oppure trasferiti nel sito di stoccaggio adiacente, sempre di proprietà della Vanni Pierino Srl, che è dotato di ampie superfici di stoccaggio di materiali inerti di cava, che potrà ricevere anche gli aggregati recuperati prodotti dall'impianto di recupero dei rifiuti.

Nel caso in cui un lotto di aggregato recuperato non superi le verifiche di conformità, verrà stoccato in regime di deposito temporaneo e conferito fuori sito, come rifiuto, per essere destinato ad operazioni di recupero ("R") o smaltimento ("D"), ai sensi della Parte Quarta del D.Lgs 152/2006.

Progetto di modifica previsto

Il progetto di modifica previsto, a carattere logistico – gestionale, consiste nell'adeguamento dell'impianto al DM n. 127/2024 in materia di End of Waste; il proponente prevede l'introduzione del codice EER 200301 - rifiuti urbani indifferenziati. Il codice EER 200301 è ricompreso nell'elenco dei codici consentiti dal Regolamento di cui al Decreto n.127/2024; mentre non era ricompreso dal precedente Regolamento di cui al Decreto n. 152 del 27 settembre 2022.

La richiesta è motivata dall'entrata in vigore del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica n. 127 del 28/06/2024 *"Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/2006"*, dispone, all'art. 8, comma 1, che *"ai fini dell'adeguamento ai criteri di cui al presente regolamento, il produttore dell'aggregato recuperato, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore dello stesso, presenta all'autorità competente un'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione concessa ai sensi del Capo IV, del Titolo I, della Parte IV ovvero del Titolo III-bis, della Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006"*;

Il proponente specifica che *"Con la presente non viene richiesto di modificare i quantitativi già autorizzati con il Decreto Dirigenziale n° 10757 del 20/05/2024, sia in termini di quantità massima avviata a recupero (R5); sia di quantità massima di rifiuti stoccati/movimentati (R13/R12); sia di quantità presunta in stoccaggio istantaneo (R13). Anche l'impianto di trattamento dei rifiuti non viene modificato rispetto allo stato autorizzato"*.

Considerazioni del proponente

Il proponente, a supporto - a suo avviso - della non sostanzialità del progetto di modifica, evidenzia quanto segue:

- la modifica non genera alcun aumento della potenzialità massima già autorizzata per i rifiuti in ingresso e/o in stoccaggio;
- non vi è alcuna realizzazione di nuove strutture che necessitino di un titolo edilizio;
- non vi è alcuna attivazione di nuove emissioni che comportino impatti su matrici ambientali non già valutati ed autorizzati in sede dei precedenti di procedimenti di verifica;
- la modifica prevista, esclusivamente a carattere gestionale, non comporta modifiche alle caratteristiche ed al funzionamento dell'impianto né un suo potenziamento.

Conclusioni: Valutazione preliminare del progetto di modifica



Il progetto di modifica previsto è conseguente all'adeguamento al DM 127/2024, relativo alla disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, altri rifiuti inerti di origine minerale; viene prevista la introduzione in impianto del nuovo codice EER 200301, previsto nel suddetto DM.

In merito alle previste modifiche è possibile svolgere le seguenti considerazioni:

- non è previsto il potenziamento dell'impianto, in termini di aumento della capacità produttiva o di aumento dell'utilizzo di materie prime, né variazioni significative alle sue caratteristiche e funzionamento;
- non vi sarà variazione dei processi di trattamento;
- non vi saranno ampliamenti dell'area di impianto o modifiche del perimetro;
- non vi saranno variazioni delle tecnologie produttive;
- non sono prevedibili incrementi significativi dei fattori di impatto (in termini di: emissioni in atmosfera, rumore, scarichi idrici, traffico indotto, effetti su paesaggio ed aspetti naturalistici).

Tutto ciò premesso, visti:

- l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) nonché l'art. 6 comma 9 e comma 9-bis del D.lgs.152/2006;
- il punto 8.t) dell'allegato IV alla parte seconda del D.lgs. 152/2006;
- l'art.39 comma 3, l'art. 43 comma 2 e l'art.45 della L.R. 10/2010;
- l'art.58 della L.R. 10/2010;
- il paragrafo 4 dell'allegato B alla D.G.R. 1083/2024;

visti i principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3-ter del Dlgs.152/2006;

dato atto che l'impianto in esame è già stato oggetto di procedimenti in materia di VIA;

visto in particolare l'art.11 del regolamento D.P.G.R. 19R/2017;

si ritiene quindi che il progetto di modifica in esame non rientri tra quelli di cui al punto 8 lettera t) dell'allegato IV alla parte seconda del D.lgs. 152/2006 e che pertanto non debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità, in quanto modifica non sostanziale di un impianto esistente.

Si raccomanda al proponente:

- di procedere in autocontrollo, nell'ambito degli adempimenti di cui al PMeC, al monitoraggio del rispetto dei valori limite acustici di cui al vigente PCCA.

Si ricorda al proponente:

- di aggiornare i documenti di salute e sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008, con riferimento alle modifiche previste;
- il rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti conclusivi dei procedimenti in materia di VIA, indicati in premessa.

Al Settore regionale in indirizzo si chiede di comunicare l'eventuale autorizzazione rilasciata con riferimento alle modifiche proposte.



Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione dei titoli abilitativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si informa il proponente che il presente parere sarà pubblicato sul sito web regionale in applicazione dell'art.6 comma 9 del D.lgs. 152/2006.

Si comunica infine al proponente ed ai relativi consulenti l'informativa agli interessati ex art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati", riportata in calce alla presente.

Per ogni informazione riguardo alla presente valutazione può essere fatto riferimento a:

- Pietro Carnevali tel. 055 – 4386235 mail pietro.carnevali@regione.toscana.it .

La Responsabile
Arch. Carla Chiodini

pc/lg

Informativa agli interessati ex art. 14 Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati".

Ai sensi dell'articolo 14 del Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale dallo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) o da altro Soggetto; il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, Dlgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010 . I dati personali acquisiti in esecuzione dell'istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

A tal fine Le facciamo presente che:

1. la Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it) ;
2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'istanza e quindi la conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.